



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

Circolare n°22

VA

Roma, 24 Marzo 2022

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

LORO SEDI

OGGETTO: FISCALE – QUESITI E RELATIVE RISPOSTE

Ritenendo di fare cosa utile, si riportano di seguito alcuni quesiti con le relative risposte fornite dallo Studio associato Tosoni.

1° Quesito:

Persona Fisica proprietaria di un immobile categoria A/7 (villetta unifamiliare indipendente) sito in comune di San Felice sul Panaro (Modena), comune colpito da eventi sismici del maggio 2012 e tuttora dichiarato lo stato di emergenza.

D. Vorrebbe fare un intervento di riqualificazione energetica (ECOBONUS) intervento da farsi entro il 31.12.2022 con lavori del 30% entro il 30.06.2022 (Legge di Bilancio 2022), può rientrare nella proroga fino al 31 dicembre 2025 della misura piena del 110%?.

Risposta

Con la risoluzione 8/E del 15/02/2022, l'Agenzia delle Entrate ha interpretato in senso restrittivo l'applicazione del comma 8-ter dell'articolo 119 del D.L. 34/2020. In particolare il dettato normativo recita "Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento" e sembrerebbe consentire per tutti gli edifici elencati nel comma 8-bis (case unifamiliari e condomini) situati in comuni sismici di poter fruire del 110% entro il 2025.

Con la risoluzione citata, l'agenzia ha ritenuto che la proroga trovi applicazione solo nel caso di immobili che risultino danneggiati da tali eventi sismici, non essendo sufficiente la semplice localizzazione nei comuni di cratere.

L'attestazione del danno deve avvenire tramite scheda AeDES e deve evidenziare il nesso causale tra lo stato dell'immobile e l'evento sismico.

Tale interpretazione dell'Agenzia delle Entrate non è a parere di chi scrive corretta, ma in assenza di ulteriori chiarimenti, non si ritiene che ci siano le condizioni per fruire del superbonus fino al 2025 su edifici non danneggiati dagli eventi sismici.

2° Quesito

Un privato acquista un immobile e sfrutterà il SUPERBONUS per la ristrutturazione dopo quanto tempo questo immobile si può vendere?

Risposta

Non risulta nella normativa relativa al superbonus alcun limite alla cessione degli immobili per i quali si è fruito dell'agevolazione in oggetto.

Rimangono tuttavia valide le regole relative alle plusvalenze immobiliari. Di conseguenza, un immobile venduto prima che sia decorso un quinquennio dall'acquisto è produttivo di plusvalenza imponibile ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. 917/1986.

3° Quesito

Seguendo le grandi opportunità fiscali di acquistare beni strumentali con tecnologia 4.0 (50% di credito di imposta nel 2021 e 40% nel 2022) tante Società in Nome Collettivo nostre associate hanno maturato crediti di imposta di importi rilevanti.

Como noto la s.n.c. che non ha dipendenti ha un carico fiscale modesto (IRAP e INAIL e a volte IVA) e quindi si fa molta fatica a recuperare suddetti crediti di imposta nei tre anni minimi consentiti dalla legge.

Quindi la cosa più vantaggiosa è fare la cessione del credito di imposta della società ai soci della medesima.

Essendoci confusione (e paura) nel porre in essere questa operazione, si chiede una linea guida operativa da seguire per tali cessioni (modalità, comunicazioni, dichiarazioni, attenzioni, limiti, ecc.)

Risposta

Il credito di imposta per beni strumentali nuovi NON può essere oggetto di cessione. Nel solo caso di società di persone, società che hanno optato per la trasparenza fiscale e imprese familiari è possibile per la società ATTRIBUIRE il credito ai propri soci in proporzione alle quote di partecipazione nella società come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 9/E del 23 luglio 2021.

Per quanto riguarda le modalità, il documento citato richiama i precedenti documenti di prassi, Risposta n. 85/2020 e Risoluzione 163/2003, relativi all'attribuzione del credito di imposta mezzogiorno. Con tali documenti l'Agenzia chiariva che il credito può essere utilizzato dai soci solo successivamente all'indicazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Si crea pertanto uno sfasamento tra quando la società può utilizzare il credito, cioè dal momento dell'effettuazione dell'investimento (o dell'interconnessione) e quando il socio può fruirne e cioè dalla presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il credito è maturato e trasferito.

4° Quesito

Buongiorno, vi sottopongo il seguente caso per il settore fiscale.

Azienda agricola in regime iva normale (iva da iva). La stessa azienda svolge anche attività connessa nei limiti previsti. Può applicare il regime forfettario (50% e 25%) su detta attività connessa ?

Risposta.

L'articolo 34-bis del D.P.R. 633/1972 e l'articolo 56-bis del D.P.R.917/1986 disciplinano il trattamento ai fini dell'iva e dell'imposte dirette delle attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile. In particolare, l'articolo 34-bis dispone che per tali attività spetti una detrazione forfettaria pari al 50% dell'ammontare dell'imposta applicata sulle fatture di servizi. Allo stesso modo, l'articolo 56-bis dispone che a tali operazioni vada applicato un coefficiente di redditività del 25%.

Nella pratica, ai fini IVA, dovranno essere compilati due intercalari, uno per l'attività agricola e uno per l'attività di servizi. Ai fini dei redditi, invece, l'attività agricola sarà ricompresa nel reddito dei terreni e l'attività di servizi sarà dichiarata nel quadro RD.

Qualora le prestazioni di servizi agromeccanici non siano rese con continuità, ma siano qualificabili come singole operazioni piuttosto che come attività vera e propria, allora, al posto della tenuta di una attività separata (e di una contabilità separata), si potrà indicare l'imponibile e l'iva relativa a tali operazioni nel rigo VF62.

5° Quesito

Abbiamo un nuovo programma che costruisce la dichiarazione iva delle ditte con attività connesse, per esempio fatture di servizi come meccanizzazione agricola, con un secondo intercalare dove queste fatture sono indicate con la forfettizzazione dell'iva al 50%, in questo modo anche i redditi verrebbero costruiti in modo corretto; chiediamo cosa sia corretto presentare: 2 intercalari per l'iva o un solo intercalare con compilazione quadro VF rigo 62 .

Risposta:

La scelta tra la compilazione del rigo VF62, riservato alle imprese agricole "miste", che svolgono anche servizi agromeccanici mediante le attrezzature e le risorse normalmente utilizzate nello svolgimento dell'attività agricola, o la compilazione di un intercalare a parte per lo svolgimento dell'attività di servizi conto terzi, non è libera ma dipende dalle attività realmente rese dall'impresa e dalle modalità di tenuta della contabilità.

Se l'impresa svolge due attività, allora dovrà tenere due contabilità separate e dovrà compilare due intercalari. Se, invece, l'impresa svolge una attività e delle operazioni "occasionalmente" di servizi rientranti nel novero dell'articolo 34-bis, allora dovrà compilare il rigo VF62.

6° Quesito

Un'azienda agricola che svolge allevamento di cavalli, deve venderne uno in Bielorussia quindi paese Extra-UE, il cliente è un privato, la fattura bisogna farla con l'Iva o senza?

Risposta:

La vendita di beni a soggetti privati fuori dal territorio nazionale è soggetta a IVA in Italia, come disposto dall'articolo 7-bis del D.P.R. 633/1972. Pertanto, la fattura dovrà riportare l'indicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10%.

7° Quesito:

Un nostro associato svolge, come ditta individuale, l'attività di coltivazioni miste di cereali e con quater l'attività di lavori agricoli per conto terzi.

Iscritto alla gestione previdenziale come coltivatore diretto.

Nell'anno 2022 vorrebbe partecipare alla coltivazione di GRANO DURO sul fondo di proprietà di un altro soggetto, (titolare di azienda agricola, coltivatore diretto) dividendo le spese per acquisto di materiale tecnico agricolo (seme, concime ecc.) e il carburante agricolo al 50% sostenute per intero dal proprietario del terreno. La partecipazione riguarda l'esecuzione di una parte delle lavorazioni agricole necessarie compresa la raccolta e il prodotto ottenuto sempre suddiviso al 50%.

Nella fattispecie è possibile inquadrare l'operazione nel contratto di compartecipazione agraria?

Se possibile:

- Il fatto che sia anche conto terzista può far venire meno la valenza di un'operazione agricola? (considerando anche che la mietitrebbia è tra i cespiti del conto terzi e non della az.agr. e la utilizzerebbe o con fattura di noleggio o comodato d'uso)
- IL contratto di compartecipazione può non essere registrato?
- Per quanto riguarda la PAC nulla cambia per il proprietario del terreno?

- La determinazione del reddito agrario relativo al terreno oggetto di compartecipazione può essere dichiarata al 100% dal proprietario?

Nel caso non fosse possibile si può ipotizzare di comprare il grano duro in campo effettuare la lavorazione della raccolta (sempre effettuata con mietitrebbia conto terzi come sopra) e della svecciatura (effettuata presso una cooperativa) e fatturare per intero il prodotto?

Risposta:

Il contratto di compartecipazione agraria stagionale e il contratto di soccida rappresentano gli unici contratti associativi in agricoltura. Nel contratto di compartecipazione due soggetti (concedente e partecipante) partecipano congiuntamente alla conduzione e alla gestione del fondo, ripartendosi le attività agricole da svolgere, le spese da sostenere e i frutti derivanti dallo svolgimento dell'attività comune.

Affinché un contratto di compartecipazione sia valido è necessario che entrambe le parti partecipino allo svolgimento della attività agricola, che la suddivisione dei frutti sia rappresentativa e proporzionale a quanto messo a disposizione da ciascun partecipante (sia in termini di attività che di spese sostenute) e che l'attività svolta abbia natura stagionale, non essendo possibile realizzare contratti di compartecipazioni pluriennali.

Nel caso in esame due parti intendono svolgere congiuntamente l'attività di coltivazione di grano duro che ha natura stagionale e pertanto il requisito temporale risulta rispettato.

Quanto alla ripartizione dei frutti in misura pari al 50% per ciascun partecipante, è necessario che il contratto esponga in modo chiaro quali lavorazioni e quali spese sono a carico di ciascuna parte, in modo che il valore indicato risulti giustificabile.

L'utilizzo di macchinari in carico alla attività di servizi agromeccanici per conto terzi non può essere ricompreso nello svolgimento della attività agricola ed è necessario che le prestazioni vengano fatturate (o autofatturate) dall'impresa di servizi all'impresa agricola utilizzatrice del servizio.

Il contratto di compartecipazione non ha una forma obbligatoria e può essere redatto anche per scrittura privata non registrata, tuttavia, è necessaria la registrazione quando il contratto è elemento necessario per la presentazione alla pubblica amministrazione per accedere a specifici benefici economici (gasolio agricolo, pac, etc).

Per quanto riguarda le imposte dirette, la compartecipazione agraria rientra nella conduzione associata disciplinata all'articolo 33, comma 2 del Tuir; quindi concedente e partecipante dichiareranno il reddito agrario in base alla quota di spettanza degli utili dichiarata nel contratto di compartecipazione.

Nel caso del partecipante, il reddito agrario di spettanza andrà a sua volta rapportato al numero di giorni di durata del contratto. L'altra quota del reddito agrario andrà invece dichiarata dal concedente.

Affinché il proprietario (e conduttore) del bene possa avere titolo per percepire la PAC, il terreno deve risultare nel suo fascicolo aziendale con indicazione della conduzione.

8° Quesito

Una industria boschiva, cod. ateco 022000 che svolge la vendita di legna da ardere all'imposto, vorrebbe acquistare un capannone così da poter effettuare la vendita sia all'imposto che presso tale capannone:

- Può, in questo caso, continuare a considerare questa attività rientrante nel suo codice ateco 022000
Se sì, il capannone può essere collocato anche in zona industriale e commerciale?

- In quali casi si configura un'attività commerciale?

Risposta:

L'attività di commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti dallo svolgimento dell'attività agricola principale, sia essa la coltivazione, la selvicoltura o l'allevamento, è sempre attività agricola ricompresa nell'articolo 2135 del Codice civile e nell'articolo 32 del TUIR.

Il caso è esattamente lo stesso di un produttore di ortaggi che vende i suoi prodotti direttamente in azienda agricola o presso un suo punto vendita in centro città: gli ortaggi venduti sono sempre ricompresi nel reddito agrario.

Allo stesso modo, la vendita della legna raccolta dal proprio bosco è sempre attività agricola, sia che sia svolta all'imposto, sia che sia svolta in un capannone.

Diverso è il caso di legna proveniente da boschi in gestione o in concessione. In questi casi è necessario esaminare il contratto di concessione per comprendere a che titolo la legna viene raccolta dall'impresa boschiva. Se il contratto ha natura di contratto di locazione, allora valgono le considerazioni svolte precedentemente. Al contrario, se come molto spesso accade, il contratto prevede che l'impresa boschiva acquisti la legna dal soggetto che concede l'uso del bosco, allora la successiva rivendita ha natura commerciale e non rientra nel reddito agrario.

9° Quesito

Come registrare **le fatture emesse** a cavallo di anno per le ditte in contabilità semplificata con opzione effettuata ai sensi dell'art.18 comma 5 (presunzione incassi e pagamenti)

Alcune circolari indicano di registrare la fattura emessa non per data fattura ma per data di trasmissione allo sdi per esempio:

fattura emessa il 30/12/2021 trasmessa allo sdi in data 07/01/2022 registrazione fattura in data 07/01/22 iva competenza 2021 mentre determinazione reddito nel 2022.

Un'altra circolare parla di correttezza anche, seguendo lo stesso esempio di cui sopra, se registrata nel seguente modo: **registrazione data fattura 30/12/2021** con determinazione iva e reddito 2021 indipendentemente dalla data di trasmissione allo sdi asserendo che la data fattura è la data di effettuazione dell'operazione nonché di emissione (secondo il provvedimento 89757/2018e circolare 14/E) e pertanto la data del 07/01/2022 è solo la ricevuta di avvenuta consegna che certifica che la fattura risulta regolarmente trasmessa.

E' in caso di cessazione attività al 31.12.2021?

Riguardo alle **fatture di acquisto**, sempre in caso di cessazione attività al 31.12.2021, una fattura data 31.12.2021, recapitata da Sdi il 07.01.2022 dovrebbe essere registrata in data 07.01.2022 con detrazione iva e costo 2022.

Poiché la p.iva è cessata al 31.12.2021 si perde sia costo che iva?

Risposta

La circolare 11E/2017 ha fornito chiarimenti con riferimento al regime di contabilità per cassa per i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata.

Tra i metodi contabili che i contribuenti possono adottare, il comma 5 dell'articolo 18 del Dpr 600/1973 prevede il metodo del "registrato". Questo metodo consente al contribuente utilizzare i soli registri IVA, presumendo che il ricavo sia incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile.

La circolare 11 prima citata precisa che le operazioni rilevanti ai fini IVA devono essere annotate nei registri di riferimento nel rispetto della disciplina di settore contenuta negli articoli 23 e seguenti del Dpr 633/1972, vale a dire del decreto Iva.

Pertanto:

- con riferimento alle fatture emesse, l'articolo 23 del Decreto Iva prevede l'obbligo di annotazione dei documenti emessi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento al medesimo mese;
- con riferimento alle fatture di acquisto, l'articolo 25 dello stesso decreto prevede l'obbligo di annotazione anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Si badi che la norma sulla registrazione fa riferimento non al momento di emissione della fattura (disciplinato dall'articolo 21 del Dpr 633/1972 e coincidente con la consegna/spedizione del documento al cessionario/committente), bensì al momento di effettuazione dell'operazione. Tale momento è stabilito dall'articolo 6 del Dpr 633/1972 e coincide con la consegna o spedizione del bene nel caso di beni mobili, con il pagamento del corrispettivo nel caso di prestazioni di servizi e con la data di stipula del rogito nel caso di beni immobili.

Nel vostro esempio, appare quindi corretta la seconda soluzione.

Per quanto riguarda le fatture consegnate dopo la chiusura della partita IVA ma relative al periodo precedente, si ritiene che non possano essere registrate e che l'iva non sia detraibile e il costo non sia deducibile. Infatti, il momento in cui il documento può essere registrato coincide con la data di consegna da parte del Sistema di interscambio ma in tale momento il soggetto non risulta più avere una partita IVA.

Cordiali saluti.

Area Legale
Dott.ssa *Valentina Aloj*

